

## Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020:

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp);

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;

considerate le misure a protezione delle persone che hanno compiuto 65 anni o appartenenti ai gruppi definiti vulnerabili decretate dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1267 del 20 marzo 2020;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale:

### **risolve:**

1. A tutta la popolazione è richiesto di ridurre al minimo necessario gli spostamenti.
2. È possibile stare all'aria aperta rispettando sempre le norme igieniche accresciute e di distanza sociale. S'invita però ad astenersi dallo svolgere attività sportive a rischio accresciuto di infortuni al fine di non ulteriormente sollecitare il sistema sanitario.

1651

3. Le persone che hanno avuto stretto contatto con persone che hanno contratto la malattia, devono attenersi alle indicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica e del Medico cantonale.
4. Per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili e quindi particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la vita, è disposto quanto segue:
  - devono preferibilmente restare a casa;
  - devono evitare di accudire minorenni;
  - per gli acquisti sono invitati a farsi aiutare da parenti o a usufruire dei servizi comunali appositamente organizzati per la consegna a domicilio della spesa; è di conseguenza fatto loro esplicito divieto di recarsi personalmente a effettuare acquisti; le attività commerciali sono autorizzate a controllare i documenti d'identità degli utenti per accertarne l'età e il diritto di accesso direttamente o tramite agenzie private di sicurezza autorizzate;
  - possono uscire per motivi medici, per improrogabili motivi di lavoro nell'ambito di un'attività autorizzata e per svolgere attività motoria rispettando le norme igieniche accresciute e di distanza sociale;
  - possono utilizzare il trasporto pubblico solo per necessità mediche o professionali.
5. Sono proibiti gli assembramenti organizzati o spontanei con più di cinque persone in luoghi pubblici.
6. Le violazioni dei divieti possono essere punite con una multa disciplinare di fr. 100.- analogamente all'ordinanza 2 COVID-19.
7. Le misure indicate ai punti da 1. a 5. sono prorogate fino a domenica 5 aprile 2020.
8. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
9. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
10. Comunicazione a:
  - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
  - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
  - Capo SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
  - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
  - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri